# CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO

**Art. 1 CONDIZIONI GENERALI E VARIAZIONI**

Le presenti condizioni generali di contratto, sono applicabili a tutti i noleggi di macchine conclusi tra il Locatore ed il Locatario ed eventuali variazioni saranno valide ed efficaci tra le parti solo se convenute per iscritto. I macchinari si intendono noleggiati a freddo, esclusi cioè l'operatore, il carburante, i lubrificanti e i materiali di consumo.

**Art. 2 IMPEGNO**

Il presente contratto, debitamente firmato dal Locatario, si intende fin d'ora impegnativo per questi, mentre sarà invece impegnativo per il Locatore soltanto dopo l'accettazione e la firma da parte della Direzione del Locatore, in ogni caso il contratto si considererà stipulato con la consegna del macchinario.

**Art. 3 CONCLUSIONE CONTRATTO DI NOLEGGIO**

Il contratto di noleggio si intenderà concluso solo nel momento in cui il Locatario riceverà l'accettazione scritta del Locatore, ovvero con la consegna del macchinario. Ogni altro atto o fatto del Locatore o dei suoi incaricati o dipendenti, compreso l'incasso di somma versata in acconto o a titolo di caparra o di deposito cauzionale, non costituisce valida accettazione e non determina la conclusione del contratto.

**Art. 4 DESCRIZIONE DELLA MACCHINA NOLEGGIATA**

La macchina noleggiata è quella descritta nel documento di consegna e/o trasporto, in modo preciso ed identificata con il numero di telaio e/o con la targa di circolazione e tale descrizione dovrà essere indicata in qualsiasi documento fiscale per il noleggio od il trasporto della macchina. Il Locatario non può togliere o modificare le targhe di proprietà né le scritte presenti sul macchinario locato.

**Art. 5 RECESSO ANTICIPATO E MANCATA CONSEGNA**

È in facoltà del Locatore, anche se il contratto di noleggio è stato concluso, recedere senza preavviso dal contratto stesso, prima della consegna della macchina, e di non consegnarla. Il Locatario, in tal caso, non avrà diritto di pretendere indennizzi o quant'altro dal Locatore, che sarà tenuto unicamente a restituire eventuali somme incassate, senza interessi.

**Art. 6 CONSEGNA E TRASPORTO**

La macchina noleggiata sarà consegnata franco magazzino del Locatore, nel luogo e nella data convenuti per iscritto e da tale data avrà inizio il contratto di noleggio. I termini di consegna non sono vincolanti per il Locatore, che potrà posticiparli comunicandolo al Locatario, e questo non avrà diritto di pretendere indennizzi, danni o quant'altro dal Locatore, né di chiedere la risoluzione del contratto, per tale posticipazione della consegna. Tutte le attività e responsabilità relative al carico, alla spedizione elo al tra-sporto ed allo scarico della macchina noleggiata, sono di esclusiva pertinenza del Locatario e la macchina viaggia a cura, rischio, responsabilità e spese dello stesso, che si assume in proprio, nei confronti del Locatore, ogni spesa ed il rischio per perdita o danneggiamento della macchina, durante il carico, lo scarico ed il viaggio, anche per fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore. Il Locatore, senza che ciò costituisca titolo per qualsivoglia sua responsabilità, si riserva la facoltà di non autorizzare l'uscita della macchina noleggiata, qualora il Locatario, o il vettore, o chi, comunque, dal Locatario incaricato, non utilizzasse un mezzo di trasporto idoneo e non fosse munito dei permessi e della scorta, se dovuti; in tal caso, la durata del noleggio non si sospenderà e lo stesso avrà comunque inizio dalla data fissata per la consegna, con obbligo del Locatario di pagare il canone da tale data. All'atto della consegna della macchina verrà sottoscritto il documento di consegna e/o di trasporto dal Locatario, o dal vettore, o da chi, comunque, dal Locatario incaricato e la sottoscrizione del vettore o di chi, comunque, dal Locatario incaricato, equivarrà, ad ogni effetto, alla sottoscrizione del Locatario medesimo, impegnando lo stesso. Si presume che il vettore e o chi si presenterà per il Locatario a ritirare la macchina, sia incaricato a tal fine ed a sottoscrivere il documento di consegna eo di trasporto, ad ogni effetto. impegnando il Locatario. anche senza specifico incarico scritto. Il Locatario con la sottoscrizione del documento di consegna e/o di trasporto, da parte propria, o del vettore e/o chi comunque incaricato dal Locatario, dà atto che la macchina consegnata è in perfette condizioni di manutenzione, perfettamente funzionante ed idonea all'uso per cui è stata noleggiata, conforme alle normative di sicurezza, corredata di tutta la documentazione necessaria per il suo utilizzo, dotata di ogni accessorio eventualmente noleggiato con la macchina, con i corretti livelli d'olio motore ed acqua ed eventuale antigelo, se previsto nel sistema di raffreddamento, nonché d'acqua nelle batterie, con i pneumatici in buone condizioni di manutenzione, di pressione e non usurati, con la corretta carica delle batterie, con carrozzeria pulita ed integra. All'atto della consegna, il Locatario, od il vettore e/o chi, comunque, dal Locatario incaricato, come sopra specificato, ha la facoltà e l'onere, a pena di decadenza, di verificare il corretto funzionamento della macchina, la sua idoneità all'uso per cui è stata noleggiata e l'inesistenza di qualsiasi vizio o difetto della stessa, rilevando eventuali difetti o vizi per iscritto nel docu-mento di consegna e/o trasporto; in difetto, qualsiasi successiva eccezione sarà preclusa, per la decadenza del Locatario della facoltà di proporla. È in facoltà del Locatario, previa comunicazione scritta al Locatore, ritar-dare il ritiro della macchina di due giomi, rispetto alla data convenuta per la consegna e la durata del noleggio avrà inizio dalla data dell'effettiva consegna.

**Art. 7 RIFIUTO O MANCATO RITIRO DEL LOCATARIO**

Se il Locatario rifiuterà la consegna della macchina, o non si presenterà a ritirarla nella data convenuta, senza aver preventivamente comunicato per iscritto il ritardo come sopra previsto, il contratto di noleggio sarà risolto di diritto rispettivamente al momento del rifiuto, o trascorsi due giorni dalla data in cui la consegna doveva avvenire ed il Locatario sarà tenuto al pagamento al Locatore di una penale pari al 30% dell'importo dell'intero canone di noleggio convenuto.

**Art. 8 CANONE DI NOLEGGIO**

Il canone convenuto per il noleggio, dovrà essere pagato alle scadenze pattuite e tali termini sono ritenuti essenziali, per cui, se alle scadenze non saranno effettuati i pagamenti, il contratto di noleggio si riterrà risolto di diritto.

**Art. 9 DURATA DEL NOLEGGIO**

Il contratto di noleggio si intende sempre concluso a tempo determinato, salvo diverso accordo scritto delle parti, con scadenza alla data convenuta; se alla scadenza convenuta la macchina non sarà restituita e il Locatore entro tre giorni non ne avrà richiesto per iscritto la restituzione, il contratto si riterrà rinnovato ad ogni effetto per uguale periodo rispetto

a quello convenuto originariamente fatta salva la facoltà del Locatore di rifiutare il rinnovo e di chiedere la restituzione della macchina alla scadenza originariamente convenuta del contratto. Per il periodo di rinnovo del noleggio rimarranno ferme, salvo diverso accordo scritto fra le parti, tutte le condizioni convenute per l'originario periodo, sia particolari che generali di contratto.

**Art. 10 RECESSO ANTICIPATO DAL CONTRATTO**

È in facoltà del Locatario di recedere anticipatamente dal contratto di noleggio, con comunicazione scritta che il Locatore deve ricevere, almeno due giorni prima della data di restituzione anticipata della macchina. Il Locatario, in tal caso, sarà tenuto, oltre alla restituzione della macchina nel termine da lui indicato, al pagamento al Locatore, oltre ai canoni scaduti e, comunque, maturati ed eventualmente ancora non pagati, di una penale pari al 25% dei canoni che sarebbero maturati fino alla scadenza convenuta del contratto. In difetto della suddetta comunicazione scritta di recesso anticipato del Locatario nel termine indicato, con l'anticipata restituzione della macchina il contratto di noleggio si riterrà in ogni caso, immediatamente risolto. Il Locatario in tal caso, sarà tenuto al pagamento al Locatore, oltre ai canoni scaduti e, comunque, maturati ed eventualmente non ancora pagati, di una penale pari al 60% (lei canoni che sarebbero maturati fino alla scadenza convenuta del contratto.

**Art. 11 IMPIEGO DELLA MACCHINA**

La macchina dovrà essere utilizzata unicamente dal Locatario, esclusivamente per lo scopo e per la destinazione per cui è stata noleggiata; la macchina non potrà essere sublocata né data in uso o custodia a terzi senza autorizzazione scritta del Locatore, qualora su espressa autorizzazione del Locatore, il Locatario dovesse dar luogo ad una sublocazione, questi resterà comunque obbligato al pagamento dei canoni e sarà responsabile verso il Locatore di ogni eventuale danno che dovesse verificarsi nel corso della sublocazione o fosse comunque derivante o connesso alla sublocazione stessa, benché autorizzata. Il Locatario dovrà far presente a terzi, che esercitassero azioni giudiziarie, sequestri o atti esecutivi di qualsiasi natura, che la macchina oggetto di locazione è di proprietà del Locatore, inoltre dovrà darne immediato avviso alla stessa; l'inosservanza di quanto previsto nelle sopraindicate condizioni comporterà l'immediata risoluzione del contratto. La macchina noleggiata dovrà essere utilizzata dal Locatario con personale esperto, qualificato e munito delle autorizzazioni eventualmente necessarie, con la diligenza, prudenza e perizia del buon padre di fa miglia. Il Locatario si impegna ad osservare tutte le nonne regolamentari e di legge applicabili per l'uso della macchina, con particolare riguardo alla legislazione sulla sicurezza del lavoro e dell'ambiente, sulle prescrizioni della casa costruttrice contenute nel libretto di istruzioni consegnatogli insieme alla macchina; il Locatario da atto inoltre di conoscere perfettamente le modalità di utilizzo della macchina (previste nel libretto di istruzioni), ed esclude tassativamente l'uso della stessa per operazioni improprie, cioè per operazioni per cui la macchina non è idonea o eseguite in modo non con-forme alle medesime istruzioni. Il Locatario sì impegna, assumendo ogni conseguente responsabilità ed onere, a noti utilizzare in alcun caso la macchina noleggiata per la circolazione su strade di uso pubblico od aree ad esse equiparate, a meno che la stessa non sia a ciò idonea e munita di targa e certificato di circolazione, condotta da personale con idonea patente e regolarmente assicurato ai sensi della legge. La macchina noleggiata dovrà essere utilizzata per un orario massimo di lavoro di otto ore giornaliere, quaranta ore settimanali e centottanta ore mensili, da misurarsi con il contatore installato sulla stessa, che non potrà essere in ogni caso manomesso. L'utilizzo della macchina noleggiata per un orario superiore a quello giornaliero, settimanale e mensile sopraindicato, dovrà essere comunicato per iscritto al Locatore ed il Locatario dovrà corrispondere allo stesso un supplemento di canone proporzionale al maggior utilizzo, essendo il canone indicato in contratto, convenuto in considerazione dell'orario massimo di utilizzo sopraindicato. È fatto divieto al Locatario di utilizzare la macchina in luogo diverso da quello convenuto. È fatto divieto al Locatario di apportare per l'utilizzo della macchina qualsiasi variazione od aggiunta alla stessa o di togliere o staccare qualsiasi sua parte, previo consenso scritto da parte del Locatore. Nel caso di qualsiasi utilizzo per scopo diverso o non idoneo da quello per cui la macchina è stata noleggiata, improprio, scorretto o con personale non idoneo, da parte di terzi non autorizzati, in luogo diverso da quello convenuto, nonché di qualsiasi violazione ai divieti sopraindicati ed in generale di utilizzo in violazione di quanto convenuto con le condizioni speciali e generali di contratto, il contratto di noleggio si riterrà risolto di diritto. Il Locatario si impegna a consegnare, prima dell'inizio del noleggio, in conformità con quanto previsto dall'ari . 72 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 (TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO), l'elenco del personale che utilizzerà i macchinari e le attrezzature noleggiate e l'attestazione che questi sono adeguatamente formati per svolgere in sicurezza le mansioni assegnate.

**Art. 12 LUOGO DI DETENZIONE E DI UTILIZZO DELLA MACCHINA**

La macchina dovrà essere esclusivamente detenuta ed utilizzata nel luogo convenuto per iscritto nel contratto; inoltre sarà a cura del Locatario attivare tutti i dispositivi di sicurezza (se presenti) della

macchina durante i periodi in cui la stessa rimane incustodita. L'autorizzazione per qualsiasi detenzione e utilizzo in altro luogo, dovrà essere richiesta per iscritto mediante lettera raccomandata A.R. al Locatore e da questa concessa sempre per iscritto. In difetto di autorizzazione scritta, se la macchina verrà detenuta e utilizzata in luogo diverso da quello convenuto per iscritto, il contratto di noleggio si riterrà risolto di diritto.

**Art. 13 MANUTENZIONI**

Le operazioni di manutenzione ordinaria **a carico del Locatario** che lo stesso si impegna ad effettuare a propria cura, rischio, responsabilità e spese sono le seguenti:

a) pulizia quotidiana e controllo filtri e prefiltri;

b) lavaggio completo, ove necessario;

e) verifiche dei livelli di acqua, olio, stato della batteria e di quant'altro necessario, prima dell'avviamento giornaliero della macchina ed alla fine della giornata di lavoro;

d) rabbocco del livello dell'olio motore e d'acqua (antigelo, se necessario, nei sistemi di raffreddamento) e di ogni altro livello di liquidi;

e) verifica settimanale della pressione e dello stato generale di usura dei pneumatici (ove presenti);

f) verifica, ove necessario, del livello d'acqua delle batterie;

g) ricarica corretta della batteria, se necessario;

h) ogni altra operazione di manutenzione ordinaria della macchina che si riterrà necessaria.

Le operazioni di manutenzione straordinaria **a carico del Locatore** sono le seguenti:

a) sostituzione dei pneumatici in seguito a normale usura degli stessi, per utilizzo ordinario della macchina;

b) sostituzione, se necessario, della batteria a seguito di sua normale usura, per l'utilizzo ordinario della macchina;

Le operazioni di manutenzione straordinaria **a carico del Locatario**, che

lo stesso si impegna ad effettuare a propria cura, rischio, responsabilità e spese sono le seguenti:

a) sostituzione dei pneumatici (ove presenti) se danneggiati o usurati per utilizzo improprio od errato della macchina;

b) sostituzione della batteria, se necessario, per l'utilizzo improprio od errato della macchina.

c) sostituzione delle chiavi in caso di perdita o rottura;

d) sostituzione del materiale di consumo.

La sosta della macchina per le operazioni di ordinaria o straordinaria manutenzione a carico del Locatario non sospende la durata del contratto di noleggio. La sosta della macchina per le operazioni di manutenzione straordinaria a carico del Locatore sospende per il tempo necessario alle stesse, che dovrà essere indicato per iscritto dal Locatore, la durata del contratto di noleggio. Nel caso di inadempimenti del Locatario in ordine alle manutenzioni della macchina a lui facenti carico, il contratto di noleggio si riterrà risolto di diritto.

Il Locatario si impegna a prendere visione del Manuale di Uso e Manutenzione della macchina ed in particolare della cadenza di ore di lavoro della macchina alle quali è prevista la Manutenzione Ordinaria Periodica (Tagliandi).

Il Locatario si impegna a comunicare al Locatore, con sufficiente anticipo, il raggiungimento delle ore di lavoro della macchina alle quali è prevista l'esecuzione della Manutenzione Ordinaria Periodica.

**Art. 14 RIPARAZIONE ED INCIDENTI**

In caso di guasto o comunque di difetto di funzionamento della macchina, per uso improprio ed in ogni caso errato della stessa da parte del Locatario,

o per la mancata manutenzione della stessa facente carico al Locatario, questi si impegna a darne immediata comunicazione al Locatore che, entro due giorni comunicherà al Locatario il nominativo e l'indirizzo del riparatore che invierà od a cui il Locatario dovrà esclusivamente rivolgersi o dovrà portare la macchina per le riparazioni o i ripristini. In tal caso l'eventuale trasporto, col carico e lo scarico della macchina e la riparazione saranno ad esclusivo carico, rischio, responsabilità e spese del Locatario. La durata del contratto di noleggio, sempre in tal caso, non si sospenderà durante il tempo necessario per le riparazioni e i ripristini ed il Locatario rimarrà impegnato per il pagamento dei canoni fino alla scadenza. In caso di guasto o di difetto di funzionamento della macchina non imputabile a colpa od all'utilizzo del Locatario od alle manutenzioni allo stesso facenti carico, il Locatore provvederà a propria cura e spese alle riparazioni ed ai ripristini. In tal caso, la durata del contratto di noleggio si sospenderà per il periodo necessario alle riparazioni ed i ripristini, che verrà indicato per iscritto dal Locatore, e sarà in facoltà del Locatario, se il periodo per le riparazioni ed i ripristini si protrarrà per oltre cinque giorni lavorativi o per il residuo periodo di durata del noleggio, recedere dal contratto stesso, dandone comunicazione scritta al Locatore, che provvederà a propria cura, rischio, responsabilità e spese a ritirare la macchina ed il Locatario sarà tenuto al pagamento dei canoni scaduti e, comunque, maturati ed eventualmente ancora non pagati, unicamente fino alla data in cui si è verificato il guasto od il difetto di funzionamento della macchina, mentre il Locatore dovrà eventualmente ed unicamente restituire al Locatario l'importo dei canoni incassati e non maturati dalla suddetta data, senza interessi. In tal caso, nessun ulteriore onere, indennizzo, danno o quant'altro potrà essere preteso dal Locatario nei confronti del Locatore. Il Locatario rinuncia ad ogni azione, diritto o pretesa verso il Locatore, per danni per mancata esecuzione dei lavori, indennizzi o quant'apro, in con-seguenza a guasti, rotture, difetti ed in generale per il mancato funzionamento della macchina, a lui non imputabili. È in facoltà del Locatore sostituire, a propria cura, rischio, responsabilità e spese, la macchina in cui si sia verificato un guasto od un difetto di funzionamento, non imputabile al Locatario, con altra analoga macchina. In tal caso la durata del contratto di noleggio sì sospenderà unicamente per il periodo decorrente dalla data di ricezione da parte del Locatore della comunicazione del Locatario relativa al guasto od al difetto di funziona-mento della macchina, a lui non imputabile, fino alla data di consegna della macchina sostitutiva ed il Locatario non ha la facoltà di recesso dal con-tratto di noleggio. In caso di incidente alla macchina, valgono le medesime condizioni previste per le riparazioni ed i ripristini a carico del Locatario, essendo egli comunque responsabile nei confronti del Locatore per la conservazione della macchina, per fatti od atti impropri, di terzi, caso fortuito o forza mag-giore, fatto salvo il suo eventuale diritto o rivalsa nei confronti di terzi. Nel caso di inadempimenti del Locatario in ordine ad incidenti alla stessa, il contratto di noleggio si riterrà risolto di diritto.

**Art. 15 RESPONSABILITÀ**

Il Locatario è responsabile per la conservazione e l'utilizzo della macchina, nei confronti del Locatore, per fatti od atti impropri, dei propri dipendenti e/o addetti, di terzi, di amministrazioni pubbliche ed in genere di chiunque, per danni a persone o cose, od alla macchina, e comunque per ogni conse-guenza derivanti dall'utilizzo e dalla detenzione della macchina noleggiata, dal momento della consegna della stessa, al momento della sua restituzione al Locatore. Il Locatario si impegna a garantire e manlevare il Locatore da qualsiasi responsabilità e comunque, dal pagamento di qualsivoglia somma per qual-siasi titolo, venga da chiunque pretesa nei confronti del Locatore per l'utilizzo ed in ogni caso per la detenzione della macchina, anche per danneggiamento o perimento della stessa, per atto o fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

**Art. 16 ASSICURAZIONE**

Quando si tratti di veicoli a motore e circolanti su strada, soggetti ad assicurazione obbligatoria, il Locatore si impegna ad accendere delle polizze che coprono la responsabilità conseguente alla circolazione del veicolo e non sarà tenuto ad eventuali risarcimenti per importi eccedenti i massimali di polizza, per cui rimane esclusivamente responsabile il Locatario, che si impegna a garantire e nianlevare il Locatore per eventuali pretese di danni per importi eccedenti i massimali di polizza. Per lutti i macchinari il Locatario impegna la

sua responsabilità per tutti i danni dagli stessi per qualunque causa subiti e/o causati. Il Locatario deve coprire la sua responsabilità con una polizza di assicurazione con massimale non inferiore a 2.500.000,00 Euro. Il Locatario, salvi i suoi diritti verso terzi, assume su di sé ogni rischio ove si verifichi la perdita totale o parziale del macchinario noleggiato, ovvero un loro danneggiamento o deterioramento, anche se occasionale durante il trasporto o consegna, rimozione, qualunque ne sia la causa, rinunciando verso il Locatore ad ogni azione od eccezione.

**Art. 17 RESTITUZIONE DELLA MACCHINA**

La macchina alla scadenza convenuta, ovvero nel caso di risoluzione di diritto, o di recesso dal contratto, o comunque nel caso di risoluzione dello stesso per qualsiasi titolo, dovrà essere restituita immediatamente dal Locatario al Locatore, salvo quanto previsto per il rinnovo tacito. Tutte le attività e responsabilità relative al carico, alla spedizione e/o al trasporto ed allo scarico della macchina noleggiata, sono di esclusiva pertinenza del Locatario e la macchina viaggia a cura, rischio, responsabilità e spese dello stesso, che si assume in proprio, nei confronti del Locatore, ogni spesa ed il rischio per perdita o danneggiamento della macchina, durante il carico, lo scarico ed il viaggio, anche per fatto di terzi, caso fortuito

di forza maggiore. La macchina dovrà essere restituita dal Locatario al Locatore nelle medesi-me condizioni in cui gli è stata consegnata, pulita, integra, perfettamente funzionante, coni ogni accessorio e documentazione consegnati, con i corretti livelli d'olio, d'acqua ed antigelo, se eventualmente necessario per l'impianto di raffreddamento, d'acqua per le batterie, con i pneumatici e tutti gli accessori ed utensili, il cui stato di usura sia normale in relazione all'uso effettuato e con il carburante presente nel serbatoio alla consegna, qualsiasi sia la quantità; senza che per tale carburante il Locatore sia tenuto a pagare alcunché; verranno imputati al Locatario tutti i costi per il ripristino delle parti usurate oltre il normale funzionamento. Le parti, all'atto della restituzione della macchina, sottoscriveranno un documento di reso, in cui verranno indicati dal Locatore i vizi, o difetti palesi della macchina, imputabili al Locatario, che sarà possibile individuare ad un primo esame della stessa. Tale atto verrà sottoscritta dal Locatario e/o dal vettore, o da chi, comunque, incaricato dal Locatario ed il vettore e/o chi si presenterà per il Locatario a restituire la macchina, si presume che sia incaricato dal Locatario a tal fine, impegnando il Locatario stesso, anche senza specifico incarico scritto. Il Locatore si riserva il diritto di denunciare ogni ulteriore vizio o difetto, anche occulto della macchina e suoi accessori, imputabili al Locatario, comunicandolo per iscritto allo stesso entro quindici giorni dalla restituzione. Il Locatario sarà tenuto a rimborsare al Locatore i costi delle manutenzioni non effettuate a carico del Locatario, delle parti, della documentazione o degli accessori mancanti, delle riparazioni di vizi o difetti della macchina a lui imputabili, che il Locatore gli comunicherà per iscritto, nonché una penale per ogni giorno di sosta della macchina durante le operazioni necessarie a ripristinare e riparare la stessa, che sempre il Locatore gli comunicherà per iscritto, proporzionale al canone del noleggio da lui convenuto con il Locatore.

**Art. 18 ISPEZIONI**
Il Locatore ha il diritto di ispezionare in qualsiasi momento, tramite propri incaricati, la macchina concessa a noleggio. Nel caso di rifiuto a far ispezionare la macchina da parte del Locatario, o nel caso in cui la stessa non venga rintracciata nel luogo in cui il Locatario doveva utilizzarla o detenerla, il contratto si riterrà risolto di diritto.

**Art. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
In ogni caso, anche se non previsto nelle condizioni speciali o generali di contratto, e se non diversamente pattuito, di inadempimento del Locatario alle obbligazioni a lui comunque facenti carico in forza del contratto di noleggio, lo stesso si riterrà risolto di diritto. Il Locatario in tutti i casi di risoluzione di diritto del contratto, per cui non sì sia previsto diversamente nelle presenti condizioni generali di contratto, sarà tenuto all'immediata restituzione della macchina ed al pagamento al Locatore dei canoni scaduti e, comunque maturati ed eventualmente non ancora pagati al momento della risoluzione, al rimborso di ogni spesa soste-nuta per l'eventuale recupero della macchina, per le riparazioni ed i ripristini della stessa ed il pagamento di una penale pari al 90% dei canoni che sarebbero maturati fino alla scadenza convenuta del contratto, fatto salvo il diritto del Locatore a chiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni.

**Art. 20 DEPOSITO DELLA CAUZIONE A GARANZIA**
Il deposito a garanzia, se convenuto fra le parti, deve essere versato dal Locatario al Locatore al momento della consegna della macchina. In caso di mancato versamento del deposito a garanzia, se convenuto, la macchina non verrà consegnata ed il contratto di noleggio si riterrà risolto di diritto e il Locatario sarà tenuto a pagare al Locatore una penale pari al 50% dell'importo dell'intero canone di noleggio convenuto. Il deposito di garanzia verrà restituito dal Locatore al Locatario, senza interessi, al momento della restituzione delta macchina, se questa sarà integra, esente da vizi, difetti e provvista di ogni sua parte, accessori e documentazione consegnati, ovvero trattenuto dal Locatore, fino a che i vizi o difetti non saranno stati riparati e la macchina ripristinata, e posto a fronte in tutto o in parte, del costo per l'eventuale recupero della macchina, delle riparazioni dei ripristini, della penale per il fermo della macchina durante le riparazioni od i ripristini, nonché del costo di parti, accessori o documentazioni mancanti, fatto salvo sempre il diritto del Locatore ad ottenere il risarcimento del maggior danno per le spese di recupero, le riparazioni, i ripristini, e della penale per il fermo della macchina, così come sopra indicata.

**Art. 21 INTERESSI PASSIVI**
Il Locatario per il ritardo nel pagamento di somme da lui dovute, per qualsiasi titolo, al Locatore, è tenuto al versamento di interessi passivi al tasso del 3% più T.U.S. annuo, dalla data di scadenza del pagamento, al saldo.

**Art. 22 PRIVACY**
Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

**Art. 23 FORO COMPETENTE**
Per ogni eventuale controversia relativa al presente contratto si riconosce la competenza esclusiva del Foro di Milano

**Art. 24 RECLAMI**
Ogni reclamo, protesta o denuncia di vizi sarà efficace esclusivamente se diretta al Locatore per iscritto.

lì _____

IL LOCATARIO / CONDUTTORE _____

IL LOCATORE _____

Ai sensi degli articoli n. 1341 e 1342 del Codice Civile il Locatario/ Conduttore, che dichiara di essere il legale rappresentante della Ditta Locataria e comunque si assume ogni responsabilità riguardo il presente atto, sottoscrive per accettazione espressa di tutte le clausole sopra riportate riferite ai paragrafi contraddistinti dagli art. 1 (condizioni generali e variazioni), art. 2 (impegno), art. 3 (conclusione contratto di noleggio), art. 4 (descrizione ilelIa macchina noleggiata), art. 5 (recesso anticipato), art. 6 (consegna e trasporto), art. 8 (canoni noleggio), art. 9 (durata del noleggio), art. 11 (impiego della macchina), art. 13 (manutenzioni), art. 14 (riparazioni ed incidenti), art. 15 (responsabilità), art. 16 (assicurazione), art. 17 (restituzione della macchina). art. 19 (risoluzion•), art. 20 (deposito della cauzione a garanzia), art. 22 (privacy), art. 23 (foro competente), art. 24 (reclami).

IL LOCATARIO / CONDUTTORE _____